



PROVINCIA DI CREMONA
CORPO POLIZIA LOCALE

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL'ARMAMENTO DEL
CORPO DI POLIZIA LOCALE

(ATTUAZIONE D.M. 4 MARZO 1987, N.145)

INDICE

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE	pag. 3
ART. 2 - TIPOLOGIA E NUMERO DELLE ARMI E STRUMENTI ATTI ALLA DIFESA IN DOTAZIONE	pag. 3
ART. 3 - ASSEGNAZIONE DELL'ARMA	pag. 4
ART. 4 - PORTO DELL'ARMA	pag. 5
ART. 5 - RITIRO CAUTELARE DELL'ARMA	pag. 5
ART. 6 - MODALITÀ DI PORTO DELL'ARMA	pag. 6
ART. 7 - SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA	pag. 7
ART. 8 - DOVERI DELL'ADDETTO DI POLIZIA LOCALE	pag. 7
ART. 9 - CONTROLLI E SORVEGLIANZA	pag. 8
ART. 10 - ADDESTRAMENTO	pag. 8
ART. 11 - NORME DI RINVIO	pag. 9
ART. 12 - VIOLAZIONI	pag. 9
ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE	pag. 9
ART. 14 - COMUNICAZIONE DEL REGOLAMENTO	pag. 9

ARTICOLO 1
CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con armi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, fatte salve le disposizioni della Legge 7 marzo 1986 n. 65, della Legge Regionale 01 aprile 2015 n. 6 e delle normative vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.

ARTICOLO 2
TIPOLOGIA E NUMERO DELLE ARMI E STRUMENTI ATTI ALLA DIFESA IN
DOTAZIONE

Gli appartenenti al Corpo che abbiano la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza sono dotati di arma individuale costituita da arma corta semiautomatica individuata con provvedimento del Comandante. L'arma in dotazione agli addetti di cui al periodo precedente, è la pistola semiautomatica calibro 9X21 la cui marca e modello sono scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della Legge 18.04.1975 n. 110 e successive modificazioni. Al personale operante che svolge, anche saltuariamente, attività di polizia ittico-venatoria ed ambiti trasversali quali il controllo della fauna, è assegnata in via continuativa, previa abilitazione presso il poligono di tiro autorizzato, l'arma lunga (fucile) e la carabina per i soli compiti istituzionali di polizia ecozoofila e di controllo venatorio.

Previo conseguimento di attestato di partecipazione e superamento di apposito corso di formazione, possono altresì essere dotati di strumenti atti alla propria difesa come:

- spray urticanti OC privo di effetti lesivi permanenti;
- bastone estensibile.

Il Corpo può disporre, per compiti istituzionali di polizia ecozoofila e di controllo venatorio, delle seguenti armi di reparto:

- fucili semiautomatici e carabine;
- carabine ad aria compressa di potenza superiore a 7,5 J;
- carabine "lanciasiringhe" o "armi" per telenarcosi, previo conseguimento di attestato di

partecipazione e superamento di apposito corso di formazione.

Il Corpo può inoltre disporre di sciabole per fini di rappresentanza.

Il numero complessivo delle armi corte con il relativo munizionamento in dotazione al Corpo di Polizia Locale equivale al numero degli addetti, in possesso della qualità di Agente di Pubblica sicurezza, maggiorato, quale dotazione di riserva, del 5% degli stessi. A questa dotazione si aggiungono le armi lunghe per specifiche funzioni.

Il Comandante denuncia all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza le armi acquistate per la dotazione e comunica al Prefetto il numero complessivo delle armi in dotazione.

Qualora sussista un'eccedenza di armi e munizioni rispetto a quelle assegnate in via continuativa, si adottano i provvedimenti di cui al capo III del D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145.

ARTICOLO 3

ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

Gli appartenenti alla Polizia locale, ai quali è conferita la qualifica di Agente di Pubblica sicurezza, sono dotati dell'arma di ordinanza.

Il Comandante, inoltre, può assegnare in dotazione agli appartenenti al Corpo, in relazione alle esigenze di servizio, gli strumenti di coazione fisica e gli strumenti di autotutela consentiti dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

L'arma viene assegnata una volta superato il primo previsto addestramento al tiro e maneggio.

L'arma è assegnata in via continuativa ai sensi dell'art. 6 lettera a) del D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145 e successive modificazioni a titolo di detenzione e di uso e la Provincia di Cremona rimane l'unico e legittimo proprietario; essa deve essere portata completa di caricatore e relativo munizionamento.

A riguardo, si attuano le disposizioni contenute nel Regolamento del Corpo.

L'arma dev'essere immediatamente versata al Comandante del Corpo allorquando viene meno la

qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dell'Amministrazione o dal Prefetto.

L'arma in dotazione in via continuativa non può essere depositata presso i locali del Comando, eccetto i casi da valutarsi ed autorizzarsi a cura del Comandante. Andrà custodita presso il domicilio comunicato, nelle modalità previste dalla vigente normativa.

Il numero del decreto di assegnazione dell'arma è riportato sul tesserino di riconoscimento dell'operatore, ai sensi dell'art. 6 c. 4 D.M. 145/87, che deve essere sempre portato con sé.

ARTICOLO 4 PORTO DELL'ARMA

L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio di competenza.

È consentito, previa segnalazione al Comandante del Corpo che curerà eventuali adempimenti in merito, il porto dal luogo di servizio al domicilio, anche qualora quest'ultimo si trovi fuori dal territorio di appartenenza, e viceversa.

ARTICOLO 5 RITIRO CAUTELARE DELL'ARMA

Il Comandante o, in caso di urgenza, gli Ufficiali o Sottufficiali, con successiva immediata segnalazione al Comandante, possono procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando:

- siano venuti meno i requisiti richiesti dalla normativa vigente per il riconoscimento della qualifica di agenti di P.S.;
- l'operatore non abbia superato le prove di tiro o maneggio;
- siano accaduti fatti o l'operatore abbia tenuto comportamenti che rendano ragionevole ed opportuno il ritiro dell'arma per la sicurezza dell'operatore stesso e/o di terze persone.

ARTICOLO 6

MODALITÀ DI PORTO DELL'ARMA

In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato e senza colpo in canna e la sicura non inserita.

Il personale che svolge servizio in abiti civili porta l'arma in maniera non visibile.

Gli ufficiali del Corpo in uniforme ordinaria possono portare l'arma d'ordinanza in modo che la stessa non sia visibile.

L'arma d'ordinanza è dotazione personale e deve essere custodita con la massima cura, in ottemperanza alle leggi e ai regolamenti in materia, nonché alle eventuali disposizioni emanate dal Comandante, e non può essere ceduta o prestata ad altri a nessun titolo.

Ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145 non è istituita l'armeria, poiché non è necessaria qualora si tratti di custodire armi in numero non superiore a quindici e munizioni non superiori a duemila cartucce. In tal caso le stesse saranno custodite all'interno di un armadio corazzato con serratura di tipo cassaforte, collocato all'interno dei locali del Comando di Polizia Locale, in vani ubicati in modo da controllare gli accessi. Tutti i movimenti delle armi e delle munizioni sono annotati su apposito registro con pagine numerate e vistate. Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo a ciò appositamente predisposto o, se presente, in specifico dispositivo di scarico armi. Le armi di riserva e le armi lunghe di reparto sono conservate negli armadi blindati di cui al periodo precedente.

Può essere prevista la dotazione della sciabola e/o dell'arma lunga per i servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche.

È tassativamente vietato agli appartenenti al Corpo alterare l'armamento, il munizionamento, i mezzi di autotutela ed i mezzi di coazione fisica in dotazione o portare in servizio armi, munizionamento, mezzi di coazione fisica o di autotutela diversi da quelli assegnati.

ARTICOLO 7

SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA

Per i servizi espletati fuori dall'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, per soccorso, collegamento e rappresentanza od in supporto, i casi e le modalità dell'armamento sono determinati dal Comandante nel rispetto degli eventuali piani o accordi fra le Amministrazioni interessate. Per detti servizi deve essere data comunicazione, da parte del Comandante del Corpo, ai Prefetti competenti per territorio dei contingenti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio dell'Ente di appartenenza.

Anche in questi casi è consentito portare l'arma per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

ARTICOLO 8

DOVERI DELL'ADDETTO DI POLIZIA LOCALE

L'addetto di Polizia Locale deve:

- al momento della consegna, verificare la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- custodire l'arma con cura, evitando il deposito in cassetti o armadietti facilmente raggiungibili e deve svolgere ogni operazione di manutenzione e pulizia richiesta, oltre che osservare tutte le cautele necessarie nel maneggio della stessa;
- impedire la sottrazione anche temporanea da parte di chicchessia o per qualsivoglia motivazione;
- garantire il rispetto di tutte le misure di sicurezza volte a prevenire incidenti;
- evitare di fare un uso improprio dell'arma ricordando che l'impiego della stessa è consentito solo nei casi e nelle modalità previste dalla normativa in vigore;
- mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando alle esercitazioni di tiro;
- segnalare al Comando ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;
- astenersi dall'esibire l'arma sia con estranei che con colleghi;
- evitare di tenere armi pronte allo sparo;
- al domicilio, tenere l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori dalla

- portata di minori o imperiti;
- evitare di lasciare l'arma incustodita anche se per brevissimi momenti e/o all'interno di veicoli anche se chiusi a chiave;
 - ispirarsi costantemente a criteri di massima prudenza.

ARTICOLO 9

CONTROLLI E SORVEGLIANZA

L'accesso al locale di deposito delle armi di riserva e delle armi di reparto è consentito esclusivamente al Presidente della Provincia ed al personale di Polizia Locale appartenente all'Ente.

Sono effettuati controlli al locale di deposito armi di riserva e armi di reparto al fine di verificare la rispondenza delle armi e munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.

Il sistema di allarme deve essere sempre attivo quando il Comando è chiuso e la sua attivazione richiede l'immediato intervento di personale addetto previa stipula di appositi contratti con istituti di vigilanza privata o, in alternativa, del personale di Polizia Locale per i controlli del caso.

Il Comandante effettua periodiche ispezioni dei locali, armi, munizioni e registri.

ARTICOLO 10

ADDESTRAMENTO

Gli operatori di Polizia Locale che rivestono la qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso poligoni abilitati.

Qualora il poligono di tiro a segno si trovi su territorio diverso da quello in cui prestano servizio, gli operatori di Polizia Locale, purché muniti di tesserino di riconoscimento e comandati ad effettuare esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori dal territorio fino alla sede del poligono e viceversa.

ARTICOLO 11
NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui alla legge 7 marzo 1986 n. 65, alla Legge Regionale 01 aprile 2015, n. 6, al decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n.145 e s.m.i., alla Legge 18 aprile 1975 n. 110 e s.m.i. ed al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

ARTICOLO 12
VIOLAZIONI

Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, salvo non costituiscano violazioni penali, sono considerate mancanze disciplinari e come tali perseguite ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, e regolamentari.

ARTICOLO 13
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione per 15 giorni consecutivi, da effettuarsi ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogate le norme ed i provvedimenti in contrasto con le disposizioni in esso contenute.

ARTICOLO 14
COMUNICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 della legge 07 marzo 1986 n. 65, il presente regolamento, divenuto esecutivo, verrà trasmesso al Ministero dell'Interno per il tramite della Prefettura.